

MANOVRA CORRETTIVA/ Correzioni alla voluntary disclosure che non danno appeal

# Credito d'imposta per l'estero

## Possibile lo sgravio per alcune tipologie di reddito

DI STEFANO LOCONTE  
E NICOLA GUARAGNELLA

**C**redito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, esonero da obblighi dichiarativi per Ivie e Ivafe e riduzione delle sanzioni per spingere la nuova voluntary disclosure.

A distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, il legislatore interviene sulla normativa della voluntary disclosure bis, col chiaro, ma invano, intento di promuovere una procedura che è partita in sordina rispetto alle aspettative, piuttosto che chiarire dubbi interpretativi ancora in essere.

Difatti, in sede di conversione del dl 50/2017 denominato «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» sono state apportate una serie di modifiche tra cui alcune alla disciplina della voluntary disclosure e in particolare modo all'art. 5-ovies L. 167/1990, introdotto dal dl 193/2016 (collegato fiscale).

Le novità riguardano tre aspetti principali:

a) la possibilità di applicare la disciplina del credito d'imposta per determinati tipi di redditi prodotti all'estero;

b) l'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi con riferimento all'Ivie e all'Ivafe;

c) la determinazione delle sanzioni maggiorate previste dal predetto art. 5-ovies, comma 1, lett. g).

L'emendamento approvato prevede che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.

In tale maniera si eviterebbero casi di doppia imposizione, come avvenuto, invece, nella prima edizione di procedura di collaborazione volontaria. Proprio in tal senso l'emendamento prevede la possibilità di applicare tale previsione favorevole anche per le pratiche della precedente voluntary disclosure che non siano ancora stati definiti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Circostanza, invero, alquanto lontana dal potersi

### Determinazione di imposte e sanzioni in caso di insufficiente versamento

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva		
	Maggiorazione delle somme	Determinazione delle sanzioni
per una frazione > 10% delle somme da versare	10%	75% del minimo edittale
per una frazione <= 10% delle somme da versare	3%	75% del minimo edittale
Per altri redditi		
	Maggiorazione delle somme	Determinazione delle sanzioni
per una frazione > 30% delle somme da versare	10%	75% del minimo edittale
per una frazione <= 30% delle somme da versare	3%	75% del minimo edittale

concretizzare laddove si consideri che il termine ultimo previsto per la definizione delle pratiche relative alla prima edizione di collaborazione volontaria scade il 30

giugno 2017. L'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi con riferimento all'Ivie e all'Ivafe appare più che altro un intervento formale che si affianca a quello

già previsto dalla normativa del dl 193/2016, che, con riferimento agli obblighi dichiarativi per il monitoraggio di investimenti e attività finanziarie estere oggetto di

regolarizzazione, ha previsto l'esonero per l'annualità 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Si tratta, dunque, di una precisazione volta ad evitare di rendere vano il predetto esonero, in quanto si sarebbe corso il rischio di dover comunque compilare il quadro RW per ottemperare agli obblighi dichiarativi concernenti l'Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e l'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero).

Le modifiche riguardano anche l'aspetto sanzionatorio e più specificamente l'aumento delle sanzioni in caso di mancata autoliquidazione ovvero di insufficiente versamento delle somme dovute.



Il testo della manovra sul sito [www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/) documenti

### ESTENSIONE A TUTTI I RICORSI NOTIFICATI FINO AL 24 APRILE 2017

## Rottamazione delle liti più ampia

### Emendamenti all'art. 11 del dl 50/2017

<b>Introduzione comma 1 bis</b>	L'introduzione del nuovo comma consentirà a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire l'applicazione delle disposizioni in tema di rottamazione delle liti tributarie anche ai contenziosi di cui è parte.
<b>Modifica comma n. 3</b>	Il comma 3 dell'art. 11 sarà modificato così da estendere l'applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile (data di entrata in vigore del dl 50/2017), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016.
<b>Modifica comma n. 12</b>	Al comma 12 sarà aggiunto un capoverso che prevedrà che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscono il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all'Irap e all'addizionale regionale Irpef, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Rottamazione delle liti fiscali pendenti più ampia. Con la legge di conversione del dl 50/2017 (manovra correttiva) approvato in prima lettura dalla camera, la definizione agevolata delle controversie tributarie potrebbe interessare una platea più ampia di contribuenti sia perché tale istituto sarà esteso a tutti i ricorsi notificati al 24 aprile 2017 sia perché potrebbe avere ad oggetto i tributi locali. La rottamazione delle liti tributarie pendenti consente al contribuente di definire i contenziosi con il fisco pagando tutti gli importi dell'atto impugnato con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora. In caso di controversie relative ai soli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, il contribuente potrà chiudere la partita con la controparte versando il quaranta per cento degli importi in contestazione. Tale istituto allo stato attuale è limitato ai contenziosi «in cui è parte l'agenzia delle entrate» (art. 11, c. 1 del dl 50/2017). A seguito dell'approvazione degli emendamenti da parte della quinta Commissione bilancio della camera, la rottamazione delle liti sarà estesa anche ai tributi locali qualora gli enti territoriali decidano di applicare le disposizioni deflatorie del contenzioso anche per i contenziosi che li coinvolgono. Infatti all'art. 11 del dl 50/2017 sarà aggiunto il comma 1 bis che prevedrà che «ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla

legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo [cioè a dire le disposizioni in tema di rottamazione dei contenziosi] alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente». Quando tale comma entrerà in vigore, pertanto gli enti locali, avranno tempo fino al 31 agosto per decidere se rendere rottamabili le liti di matrice fiscale che li vedono coinvolti o meno. Con gli emendamenti approvati inoltre è stata estesa la rottamazione a tutti i contenziosi che hanno avuto inizio con la notifica del ricorso di primo grado entro il 24 aprile 2017. Ad oggi, la definizione agevolata delle

controversie tributarie è ammessa con riferimento alle «controversie con costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016» e che non si siano concluse con il passaggio in giudizio della sentenza. (art. 11, c. 3 del dl 50/2017). Il nuovo comma in particolare prevedrà che «sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto [cioè a dire il 24 aprile 2017] e per le quali alla data di presentazione della domanda di [accesso alla procedura] il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».

Claudia Marinuzzi